



Tribunale di Reggio Calabria ***Presidenza***

Richiesta del ... /2017 di accesso documentale di ... quale diretto interessato, relativa a copia di informativa della Questura, nell'ambito della procedura dinanzi al Comitato ex art. 14 Disp. Att. CPC a seguito domanda d'iscrizione all'Albo Speciale CTU del Tribunale di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

Letta l'istanza, datata ... /2017, di ... , con la quale si chiede copia della nota della Questura richiamata nel verbale della seduta del... /2016 del Comitato ex art. 14 Disp. Att. CPC, in sede di valutazione della domanda d'iscrizione all'Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d'Ufficio;

verificata la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso e, pertanto, la riconducibilità di tale richiesta al diritto di accesso c.d. "documentale" di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e succ. mod.;

visto che la richiamata normativa, esattamente l'art. 24 della L. 241/1990, prevede specifiche ipotesi in presenza delle quali il diritto di accesso è escluso, rinviando anche ai Regolamenti Ministeriali finalizzati all'individuazione, a cura delle singole PP.AA., delle categorie di documenti sottratti all'accesso e, nello specifico, ai Regolamenti nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia e nr. 415/1994 del Ministero dell'Interno;

considerato che il contenuto delle informazioni, rese dalla Questura su richiesta formulata ai sensi dell'art. 17 Disp. Att. CPC, sono state già riportate nel verbale della seduta del ... /2016 e che, pertanto, dal rilascio di copia di detta nota della Questura – di fatto ed in concreto – nessuna ulteriore informazione potrà l'istante acquisire oltre quanto già reso noto in sede di notificazione del verbale del ... /2016, se non la fonte organizzativa facente capo all'Autorità di Polizia redattrice del documento;

rilevato, altresì, che ai fini della definizione della procedura *de quo*, sospesa in attesa degli aggiornamenti di cui al verbale del ... /2016, è stato avviato l'iter amministrativo diretto alla fissazione della seduta conclusiva dinanzi al Comitato procedente;



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

DISPONE

ai sensi degli artt. 24/1°c. lett. a) e 2°c. della L. 241/1990, 5/1° e 2°c. del Reg. Min. della Giustizia nr. 115/1996 e 3/1°c. lett. b) del Reg. Min. dell'Interno nr. 415/1994, **il rigetto della richiesta datata ... /2017, presentata da ... , di copia delle informazioni rese dalla Questura ai sensi dell'art. 17 Disp. Att. CPC e richiamate, anche nel contenuto, nel verbale della seduta del ... /2016 dinanzi al Comitato di cui all'art. 14 Disp. Att. CPC di Questo Tribunale, per le motivazioni di seguito esposte.**

È pur vero, come asserisce l'istante in motivazione, che nel procedimento amministrativo *“il soggetto, nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”* [art. 7/1°c. L. 241/1990], *“ha diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, ...”* [art. 10/1°c. lett. a) L. 241/1990], **ma - di seguito - il legislatore aggiunge “salvo quanto previsto dall'articolo 24”, disciplinante i casi di esclusione dal diritto di accesso.**

In particolare, il menzionato art. 24 della L. 241/1990 al 1° comma dispone che *“il diritto di accesso è escluso nei casi di ... divieto di divulgazione espressamente previsti ... dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo”* ed al 2° comma che *“Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1”*.

Nella fattispecie *de quo* occorre richiamare in *primis* l'art. 5/1° e 2°c. del Regolamento del Ministero della Giustizia nr. 115/1996, ai sensi del quale (1°c.) *“Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza”* ed, in generale (2°c.), *“i documenti ... collegati con l'attività giurisdizionale”*.

Soffermando l'attenzione sul 1°c. di detto art. 5, il Regolamento del Ministero dell'Interno nr. 415/1994, trattandosi nella fattispecie di atto amministrativo redatto dalla Questura, prevede all'art. 3/1°c. lett. b) la sottrazione all'accesso delle *“relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi ... ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, ... che contengono notizie relative ... all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere*



Tribunale di Reggio Calabria **Presidenza**

uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”, eccezioni alle quali non è riconducibile il caso di specie”.

A stretto rigore, pertanto, essendo la nota della Questura ex art. 17 Disp. Att. CPC pienamente riconducibile alle informazioni di cui all’art. 3/1°c. lett. b) del Reg. Min. dell’Interno nr. 415/1994, sopra richiamato, non può esserne rilasciata copia all’istante in virtù di un divieto *ex lege* di divulgazione espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 24/1°c. lett. a) e 2°c. della L. 241/1990, 5/1° e 2°c. del Reg. Min. della Giustizia nr. 115/1996 e 3/1°c. lett. b) del Reg. Min. dell’Interno nr. 415/1994, contrariamente a quanto asserito dall’istante alla pag. 3 della richiesta circa l’insussistenza nella fattispecie *de quo* di ipotesi *ex lege* di esclusione del diritto di accesso ed a nulla rilevando, per tali motivi, le norme di cui agli artt. 3/3°c. L. 241/1990 e 7/2°c. DPR 184/2006 richiamate dall’istante nella parte motiva di pag. 2 della richiesta, in relazione alle quali - peraltro - si osserva che la prima norma contempla il caso in cui la decisione richiama “*altro atto dell’amministrazione*” e non un documento di altra diversa amministrazione e la seconda fa “*salve le eccezioni di legge o di regolamento*”.

Sul piano sostanziale, inoltre, occorre evidenziare che l’*iter* del procedimento amministrativo *de quo* si è sviluppato, in sede interlocutoria nella seduta del ... /2016 dinanzi al competente Comitato, nel pieno rispetto del contraddittorio e della trasparenza decisionale di cui all’art. 29/2°-bis c. L. 241/1990 (anch’esso richiamato dall’istante nella parte motiva di pag. 2 della richiesta), riportando integralmente nel verbale il contenuto della nota della Questura.

Ne deriva che, di fatto ed in concreto, l’unico dato non conosciuto dall’istante è quello relativo alla fonte organizzativa dell’informazione, cioè il nominativo del Funzionario della Divisione Polizia Anticrimine, firmatario dell’atto, l’Ufficio all’interno della Questura competente al trattamento dei dati in questione, nonché la fonte investigativa che ha segnalato le notizie riportate dall’Autorità di Polizia redattrice del documento, di cui l’istante chiede copia.

Per questi motivi, non può essere accolta la richiesta, datata ... /2017, di copia della nota della Questura, richiamata nel verbale della seduta tenuta in data ... /2016 dinanzi il Comitato di cui all’art. 14 Disp. Att. CPC, presentata da ...



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990.

Si comunichi a ...

Reggio Calabria, ... /2017.

Il Presidente